Con la speranza di rendere un servizio ai Colleghi in questa situazione di emergenza, si predispone una breve sintesi dei provvedimenti attualmente in vigore in materia di giustizia civile e penale, con tutte le informazioni che appaiono utili.

DECRETO CURA ITALIA

(D.L. 18/2020 del 17/3/2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17/3/2020)

AGGIORNATO ALLA LUCE DEL TESTO DEFINITIVO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 27 DEL 24 APRILE 2020, PUBBLICATA NELLA G.U. N. 110 DEL 29 APRILE 2020I (IN VIGORE 30 APRILE 2020)

(N.B. le modifiche apportate dalla legge di conversione verranno scritte in grassetto e maiuscoletto).

AGGIORNATO ANCHE ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE N. 28 DEL 30 APRILE 2020, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 111 DEL 30 APRILE 2020 (IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 2020).

(N.B. le modifiche apportate dal decreto legge verranno scritte in colore rosso).

Art. 83

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI

Giova, intanto, premettere che l'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 - come del resto l'intero impianto normativo del decreto - è da considerarsi - nell'ambito dell'ordinamento - quale legge eccezionale. Un provvedimento, cioè, che deroga alle regole generali e ad altre leggi. Pertanto, in forza di quanto previsto dall'art. 14 delle preleggi al codice civile non può ritenersi applicabile (all'art. 83 ed all'intero testo del decreto) alcuna ragionamento interpretativo di natura analogica come disciplinato dall'art. 12, secondo comma, delle preleggi al codice civile.

Ciò premesso, si riassume il contenuto della norma in esame, dividendola in tre parti:

1- Disposizioni relative al **primo periodo di sospensione, che va dal 9 Marzo 2020 al 15 Aprile 2020 (successivamente prorogato all'11 maggio: v. infra);**
2- Disposizioni relative al **secondo periodo, che va dal 16 aprile (*rectius*: 12 maggio) al 30 giugno 2020 (N.B. tale termine è stato prorogato al 31 luglio 2020 dal d.l. n. 28 del 30 aprile 2020).**
3- Disposizioni relative al **periodo decorrente dal 9 Marzo al 30 Giugno.**

PRIMA PARTE

Come detto, l'art. 83 prevede un primo periodo di SOSPENSIONE, che va dal 9 Marzo 2020 al 15 Aprile 2020 (successivamente prorogato all'11 maggio: v. infra).

In tale arco temporale, le UDIENZE:

- Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile (art. 83, c. 1), oggi prorogata all'11 maggio, ad eccezione delle udienze previste dall'art. 83 c. 3 del decreto (v. infra).

- Ai sensi del comma 7 lett. g), i capi degli uffici giudiziari possono disporre il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3 (cd. udienze non rinviabili).

UDIENZE NON RINVIABILI

Ai sensi del comma 3 dell'art, 83 del Decreto Cura Italia, non sono soggette a sospensione le seguenti udienze:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia **QUANDO DAL RITARDO PUÒ DERIVARE UN** grave PREGIUDIZIO **E, IN GENERE, PROCEDIMENTI IN CUI È URGENTE E INDIFFERIBILE LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA**; cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, **NEI SOLI CASI IN CUI VI SIA PREGIUDIZIO PER LA TUTELA DI BISOGNI ESSENZIALI**; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 e, in

genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti**.** In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo **O DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO IMMEDIATO DALLA CASA FAMILIARE**, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, **PROCEDIMENTI PER LA CONSEGNA DI UN IMPUTATO O DI UN CONDANNATO ALL'ESTERO AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 2005 N. 69; PROCEDIMENTI DI ESTRADIZIONE PER L'ESTERO DI CUI AL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE,** procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nonchè:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

N.B.. La legge di conversione, in vigore dal 30 aprile 2020, ha introdotto poi l'art. **3 – BIS** per disciplinare la richiesta di trattazione dei procedimenti di cui al comma 3 lettera B) dinanzi la Corte di cassazione.

In particolare, tale comma prevede che: **LA RICHIESTA CHE SI PROCEDA DA PARTE DI DETENUTI, IMPUTATI O PROPOSTI A NORMA DEL COMMA 3, LETTERA B), PER I PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, PUÒ ESSERE AVANZATA SOLO A MEZZO DEL DIFENSORE CHE LI RAPPRESENTA DINANZI ALLA CORTE. NEI PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E PERVENUTI ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE NEL PERIODO DAL 9 MARZO AL 30**

GIUGNO 2020 (N.B. tale termine è stato prorogato al 31 luglio 2020 dal d.l. n. 28 del 30 aprile 2020), IL DECORSO DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE È SOSPESO SINO ALLA DATA DELL'UDIENZA FISSATA PER LA TRATTAZIONE E, IN OGNI CASO, NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2020.

DECORRENZA TERMINI

Il comma n. 2 dell'art. 83 prevede ancora testualmente che "***dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali***".

Ciò significa che nel periodo sopra indicato (38 giorni) sono sospesi tutti i termini processuali relativi a qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali a prescindere dall'attuale pendenza del procedimento (art. 83, c. 2) secondo le seguenti modalità:

a- qualora il termine cada durante il periodo di sospensione, il differimento avviene con le stesse modalità previste per le sospensioni feriali, con la conseguenza che il decorso del termine è posticipato alla fine del periodo di sospensione;

b- ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;

c- quando il termine è "a ritroso" e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

N.B. La sospensione dei termini prevista dal secondo comma non opera nelle ipotesi previste dal successivo 3 comma (ossia udienze non rinviabili).

MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE NON RINVIABILI.

Il **comma n. 5** dell'art. 83 stabilisce che nel periodo di sospensione dei termini, dunque quello dal 9 marzo al 15 aprile (poi prorogato all'11 maggio), per lo svolgimento dell'attività giudiziaria **non sospesa**, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al successivo comma 7, lettere da A- a F- e H.

Nel dettaglio, le misure richiamate previste dal comma 7 sono le seguenti:

Lettera a): limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che devono svolgervi attività urgenti;

lettera b): limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

lettera c): regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa annotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

lettera d): l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

lettera e): celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

lettera f): la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti **E DAGLI AUSILIARI DEL GIUDICE, ANCHE SE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,** sarà disposto mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

lettera h): lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti sarà disposto mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

-

In seguito all'emanazione del Decreto Cura Italia, il Presidente del **Tribunale di Palmi, Dottoressa Epifanio, ha emanato i seguenti decreti:**

1- **Decreto cron. n. 637 del 20 marzo 2020**, con il quale ha disposto il rinvio d'ufficio fino al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Palmi e gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, con le eccezioni espressamente previste dal decreto Cura Italia (cfr. **allegato n. 1**).
2- **Provvedimento prot. n. 732/2020 del 3 aprile 2020,** con **decorrenza dal 6 aprile 2020**, per lo svolgimento delle udienze **penali non rinviabili,** con il quale ha recepito il **protocollo** sottoscritto in data **31 marzo 2020** tra gli Uffici Giudiziari, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali dell'intero Distretto (cfr. **allegato n. 2**).
3- **Decreto prot. n. 773 del 9 aprile 2020** relativo al rinvio d'ufficio fino all'11 maggio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti innanzi agli uffici del Giudice di pace del Circondario, già disposto fino al 15 aprile con il decreto del 20 marzo (cfr. **allegato n. 3**).
4- **Provvedimento prot. n. 774 del 9 aprile 2020** relativo all'accesso al pubblico delle cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace, con il quale ha prorogato sino all'11 maggio la chiusura al pubblico delle cancellerie del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina, già disposta fino al 15 aprile con il decreto del 20 marzo (cfr. **allegato n. 4**).
5- **Decreto prot. n. 803/2020 del 15 aprile 2020** (cfr. **allegato n. 5),** con il quale ha prorogato fino alla data dell'11 maggio il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Palmi disposto con il decreto presidenziale del 20 marzo, ferme restando le eccezioni ivi previste, disponendo la trattazione solo dei seguenti procedimenti:

<u>nel settore civile</u>

a) le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
b) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
c) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, **nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;**

d) procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (T.S.O.);
e) i procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (in materia di interruzione volontaria della gravidanza);
f) i procedimenti per l'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;
g) i procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. (sospensione della provvisoria esecuzione delle sentenze);
h) i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tali casi le ragioni che possono giustificare la trattazione dei procedimenti, in deroga alla regola del rinvio delle udienze, devono essere adeguatamente rappresentate dalla parte interessata e la dichiarazione d'urgenza sarà fatta dalla scrivente o dal Presidente della sezione civile, che viene all'uopo delegato, in calce alla citazione o al ricorso e, per le cause già iniziate, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio.

Nel settore penale

a) i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
b) i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (9 marzo/11 maggio) scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale;
c) i procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
d) i procedimenti a carico di persone detenute o nei quali sono applicate misure cautelari o di sicurezza, **quando i detenuti, gli imputati o i loro difensori richiedono espressamente che si proceda;**
e) i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura penale. In tali casi, la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte.

Saranno inoltre trattati i processi a carico di imputati detenuti nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 (dunque il processo c.d. Alchemia e il processo c.d. Lex).

SECONDA PARTE

L'art. 83 prevede poi un secondo periodo, che va dal **16 aprile (*rectius*: 12 maggio) al 30 giugno 2020 (N.B. tale termine è stato prorogato al 31 luglio 2020 dal d.l. n. 28 del 30 aprile 2020).**

In questo periodo, il dirigente dell'Ufficio, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni, può estendere le modalità previste sino al 15 aprile (*rectius* 11 maggio) per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

In particolare, l'art. 83, comma 6 del D.L. 18/2020 prevede testualmente che i dirigenti degli uffici giudiziari "***sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati", nonché "per gli uffici diversi dalla Corte suprema di Cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, (…) d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti", "adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite (…) e delle prescrizioni adottate in materia (…) al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone***".

Il successivo **comma 7,** stabilisce poi che, per assicurare le finalità di cui al comma 6 (ossia attività giudiziaria dal 16 aprile, poi 12 maggio, al 30 giugno 2020, oggi 31 luglio 2020), i capi degli uffici giudiziari potranno adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti **E DAGLI AUSILIARI DEL GIUDICE, ANCHE SE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI PRESSO LA PUBBLICA**

AMMINISTRAZIONE, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 **(N.B. oggi 31 luglio 2020 per effetto del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020)** nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

La legge di conversione ha poi introdotto le seguenti ulteriori disposizioni:

H- BIS): LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE CON COLLEGAMENTI DA REMOTO TALI DA SALVAGUARDARE IL CONTRADDITTORIO E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI;

7- BIS: SALVO CHE IL GIUDICE DISPONGA DIVERSAMENTE, PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 16 APRILE E IL 31 MAGGIO 2020, GLI INCONTRI TRA GENITORI E FIGLI IN SPAZIO NEUTRO, OVVERO ALLA PRESENZA DI OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE, DISPOSTI CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE, SARANNO SOSTITUITI CON COLLEGAMENTO DA REMOTO CHE CONSENTA LA COMUNICAZIONE AUDIO E VIDEO TRA IL GENITORE, I FIGLI E L'OPERATORE SPECIALIZZATO. LE MODALITÀ SARANNO INDIVIDUATE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE E COMUNICATE AL GIUDICE PROCEDENTE. QUALORA NON SIA POSSIBILE ASSICURARE IL COLLEGAMENTO DA REMOTO, GLI INCONTRI SARANNO SOSPESI.

Per quanto riguarda il Foro di Palmi, sono in corso le procedure per la predisposizione dei relativi protocolli in materia civile e penale (N.B. I provvedimenti del Presidente del Tribunale e il protocollo penale sopra indicati riguardano solo le cause NON RINVIABILI)

-

TERZA PARTE

Il legislatore ha inoltre disciplinato gli effetti delle disposizioni per il periodo decorrente dal 9 Marzo al 30 Giugno (N.B. tale termine è stato prorogato al 31 luglio 2020 dal d.l. n. 28 del 30 aprile 2020).

Ed infatti, il **comma n. 11** prevede delle disposizioni generali, valide per tutti i depositi da effettuarsi dal 9 Marzo al 30 Giugno 2020 (oggi 31 luglio 2020).

In particolare, tale comma statuisce che "*Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (rectius 31 luglio 2020), negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis1, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,* **CON MODIFICAZIONI***, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*".

Ciò significa che tutti gli atti processuali, ivi inclusi quelli esoprocessuali (costituzione dell'attore e del convenuto, appelli da introdurre con ricorso, ad esempio lavoro e famiglia) devono essere spediti a PCT secondo le disposizioni contenute nel decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche, nonché nelle forme, formati, modalità e specifiche tecniche di cui al DM n.44/2011 e provvedimento DGSIA 16.4.2014. La norma è chiara in proposito e non ammette deroghe se non quelle previste dall'art. 16 bis, 4° comma, del d.l. n. 179/2012 convertito nella Legge n. 221/2012, allorquando il presidente del Tribunale autorizzi il deposito con modalità non telematiche, per il caso in cui i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una indifferibile urgenza.

Di talché, sembra evidente che sino al 30 giugno (*rectius* 31 luglio 2020) ogni atto e documento o pagamento di spese di giustizia debba essere esclusivamente versato secondo la vigente normativa sopra richiamata. Ovviamente, tali disposizioni, non sono applicabili alle controversie pendenti o da avviare presso gli Uffici del Giudice di Pace, dove non sia stato attivato il p.c.t..

Ed ancora, il **comma n. 12** dispone che, ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (***rectius* 31 luglio 2020**), la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e autorizzati dal Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis **DELLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DI CUI AL** decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

N.B. La legge di conversione ha poi introdotto i seguenti ulteriori commi:

- **COMMA 12 *BIS***, che testualmente dispone: "**FERMO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 12, DAL 9 MARZO AL 30 GIUGNO 20020 (*rectius* 31 luglio 2020) LE UDIENZE PENALI CHE NON RICHIEDONO LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI DIVERSI DAL PUBBLICO MINISTERO, DALLE PARTI PRIVATE E DAI RISPETTIVI DIFENSORI, DAGLI AUSILIARI DEL GIUDICE, DA UFFICIALI O AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DA INTERPRETI, CONSULENTI O PERITI POSSONO ESSERE TENUTE MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO INDIVIDUATI E REGOLATI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E AUTOMATIZZATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA AVVIENE CON MODALITÀ IDONEE A SALVAGUARDARE IL CONTRADDITTORIO E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI. PRIMA DELL'UDIENZA, IL GIUDICE FA COMUNICARE AI DIFENSORI DELLE PARTI, AL PUBBLICO MINISTERO E AGLI ALTRI SOGGETTI DI CUI È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE GIORNO, ORA E MODALITÀ DEL COLLEGAMENTO. I DIFENSORI ATTESTANO L'IDENTITÀ DEI SOGGETTI ASSISTITI, I QUALI, SE LIBERI O SOTTOPOSTI A MISURE CAUTELARI DIVERSE DALLA CUSTODIA IN CARCERE, PARTECIPANO ALL'UDIENZA SOLO DALLA MEDESIMA POSTAZIONE DA CUI SI COLLEGA IL DIFENSORE. IN CASO DI CUSTODIA DELL'ARRESTATO O DEL FERMATO IN UNO DEI LUOGHI INDICATI DALL'ART. 284, COMMA 1, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LA PERSONA ARRESTATA O FERMATA E IL DIFENSORE POSSONO PARTECIPARE ALL'UDIENZA DI CONVALIDA DA REMOTO ANCHE DAL PIÙ VICINO UFFICIO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA ATTREZZATO PER LA VIDEOCONFERENZA, QUANDO DISPONIBILE. IN TAL CASO, L'IDENTITÀ DELLA PERSONA ARRESTATA O FERMATA È ACCERTATA DALL'UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESENTE. L'AUSILIARIO DEL GIUDICE PARTECIPA ALL'UDIENZA DALL'UFFICIO GIUDIZIARIO E DÀ ATTO NEL VERBALE DI UDIENZA DELLE MODALITÀ DI COLLEGAMENTO DA REMOTO UTILIZZATE, DELLE MODALITÀ CON CUI SI ACCERTA L'IDENTITÀ DEI SOGGETTI PARTECIPANTI E DI TUTTE LE ULTERIORI OPERAZIONI, NONCHÉ**

DELL'IMPOSSIBILITÀ DEI SOGGETTI NON PRESENTI FISICAMENTE DI SOTTOSCRIVERE IL VERBALE, AI SENSI DELL''ARTICOLO 137, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, O DI VISTARLO, AI SENSI DELL'ART. 483, COMMA 1 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. FERMO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 12, LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA NON SI APPLICANO, SALVO CHE LE PARTI VI ACCONSENTANO, ALLE UDIENZE DI DISCUSSIONE FINALE, IN PUBBLICA UDIENZA O IN CAMERA DI CONSIGLIO E A QUELLE NELLE QUALI DEVONO ESSERE ESAMINATI TESTIMONI, PARTI, CONSULENTI O PERITI".

- **COMMA 12 *TER***, secondo il quale: "**A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO E SINO AL 30 GIUGNO 2020 (*rectius* 31 luglio 2020), PER LA DECISIONE SUI RICORSI PROPOSTI PER LA TRATTAZIONE A NORMA DEGLI ARTICOLI 127 E 614 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LA CORTE DI CASSAZIONE PROCEDE IN CAMERA DI CONSIGLIO SENZA L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE E DEI DIFENSORI DELLE ALTRE PARTI, SALVO CHE UNA DELLE PARTI PRIVATE O IL PROCURATORE GENERALE FACCIA RICHIESTA DI DISCUSSIONE ORALE. ENTRO IL QUINDICESIMO GIORNO PRECEDENTE L'UDIENZA, IL PROCURATORE GENERALE FORMULA LE SUE RICHIESTE CON ATTO SPEDITO ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. LA CANCELLERIA PROVVEDE IMMEDIATAMENTE A INVIARE, CON LO STESSO MEZZO, L'ATTO CONTENENTE LE RICHIESTE AI DIFENSORI DELLE ALTRE PARTI CHE, ENTRO IL QUINTO GIORNO ANTECEDENTE L'UDIENZA, POSSONO PRESENTARE CON ATTO SCRITTO, INVIATO ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, LE CONCLUSIONI. ALLA DELIBERAZIONE SI PROCEDE ANCHE CON LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA 12 *QUINQUIES*; NON SI APPLICA L'ART. 615, COMMA 3, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E IL DISPOSITIVO È COMUNICATO ALLE PARTI. LA RICHIESTA DI DISCUSSIONE ORALE È FORMULATA PER ISCRITTO DAL PROCURATORE GENERALE O DAL DIFENSORE ABILITATO A NORMA DELL'ART. 613 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 25 GIORNI LIBERI PRIMA DELL'UDIENZA E PRESENTATA, A MEZZO DI PEC, ALLA CANCELLERIA. LE UDIENZE FISSATE IN DATA ANTERIORE AL VENTICINQUESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO SONO RINVIATE IN MODO DA CONSENTIRE IL RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA RICHIESTA DI DISCUSSIONE ORALE. SE LA RICHIESTA È FORMULATA DAL DIFENSORE DEL RICORRENTE, I TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI CUSTODIA CAUTELARE SONO SOSPESI PER IL TEMPO IN CUI IL PROCEDIMENTO È RINVIATO".**

- COMMA 12 *QUATER*: "DAL 9 MARZO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 (*rectius* 31 luglio 2020), NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI, IL PUBBLICO MINISTERO E IL GIUDICE POSSONO AVVALERSI DI COLLEGAMENTI DA REMOTO, INDIVIDUATI E REGOLATI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E AUTOMATIZZATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER COMPIERE ATTI CHE RICHIEDONO LA PARTECIPAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI, DELLA PERSONA OFFESA, DEL DIFENSORE, DI CONSULENTI, DI ESPERTI O DI ALTRE PERSONE, NEI CASI IN CUI LA PRESENZA FISICA DI COSTORO NON PUÒ ESSERE ASSICURATA SENZA METTERE A RISCHIO LE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE DETENUTE, INTERNATE O IN CUSTODIA CAUTELARE È ASSICURATA CON LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA 12. LE PERSONE CHIAMATE A PARTECIPARE ALL'ATTO SONO TEMPESTIVAMENTE INVITATE A PRESENTARSI PRESSO IL PIÙ VICINO UFFICIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE ABBIA IN DOTAZIONE STRUMENTI IDONEI AD ASSICURARE IL COLLEGAMENTO DA REMOTO. PRESSO TALE UFFICIO LE PERSONE PARTECIPANO AL COMPIMENTO DELL'ATTO IN PRESENZA DI UN UFFICIALE O O AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE PROCEDE ALLA LORO IDENTIFICAZIONE. IL COMPIMENTO DELL'ATTO AVVIENE CON MODALITÀ IDONEE A SALVAGUARDARNE, OVE NECESSARIO, LA SEGRETEZZA E AD ASSICURARE LA POSSIBILITÀ PER LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI DI CONSULTARSI CON IL PROPRIO DIFENSORE. IL DIFENSORE PARTECIPA DA REMOTO MEDIANTE COLLEGAMENTO DALLO STUDIO LEGALE, SALVO CHE DECIDA DI ESSERE PRESENTE NEL LUOGO OVE SI TROVA IL SUO ASSISTITO.. IL PUBBLICO UFFICIALE CHE REDIGE IL VERBALE DÀ ATTO NELLO STESSO MODO DELLE MODALITÀ DI COLLEGAMENTO DA REMOTO UTILIZZATE, DELLE MODALITÀ CON CUI SI ACCERTA L'IDENTITÀ DEI SOGGETTI PARTECIPANTI E DI TUTTE LE ALTRE OPERAZIONI, NONCHÉ DELL'IMPOSSIBILITÀ DEI SOGGETTI NON PRESENTI FISICAMENTE DI SOTTOSCRIVERE IL VERBALE AI SENSI DELL'ART. 137, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE."

- COMMA 12 *QUATER 1*: "Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, e' autorizzato il deposito con modalita' telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta

di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici".

- **COMMA 12 *QUATER 2***: "Sino al 31 luglio 2020, con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalita' telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.»

(N.B. I comma 12 *quater* n. 1 e 2 sono stati aggiunti dal D.L. 28 del 30 aprile 2020).

- COMMA 12- *QUINQUIES*: "DAL 9 MARZO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 (*rectius* 31 luglio 2020), NEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI NON SOSPESI, LE DELIBERAZIONI COLLEGIALI IN CAMERA DI CONSIGLIO POSSONO ESSERE ASSUNTE MEDIANTE COLLEGAMENTI DA REMOTO INDIVIDUATI E REGOLATI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI ED AUTOMATIZZATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. IL LUOGO DA CUI SI COLLEGANO I MAGISTRATI È CONSIDERATO CAMERA DI CONSIGLIO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. NEI PROCEDIMENTI PENALI, DOPO LA DELIBERAZIONE, IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO O IL COMPONENTE DEL COLLEGIO DA LUI DELEGATO SOTTOSCRIVE IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA O L'ORDINANZA E IL PROVVEDIMENTO È DEPOSITATO IN CANCELLERIA AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL FASCICOLO IL PRIMA POSSIBILE E, IN OGNI CASO, IMMEDIATAMENTE DOPO LA CESSAZIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma, non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in

pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto".

Altre previsioni dell'art. 83

Il **comma n. 8** (**prescrizione e decadenze**) prevede che per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui **AL COMMA 7** (n.b. il decreto Cura Italia richiamava invece i commi 5 e 6, riferimento oggi eliminato dalla legge di conversione) che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

Il **comma n. 9** dispone che nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5 bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Il successivo **comma n. 10** stabilisce che - ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89 - nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020***(rectius* 31 luglio 2020)**.

I commi 13, 14, 15 riguardano le **comunicazioni e le notificazioni**.

Il **comma n. 13** testualmente prevede che "*Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 del decreto legge 18 ottobre 2020 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia*".

Il **comma n. 14** dispone che "*Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio*".

Infine, il **comma n. 15** stabilisce che "*Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221*."

Il **comma n. 20** (**sospensione mediazione e negoziazione**) prevede, tra il 9 marzo e il 15 aprile, la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale della controversia quando i predetti procedimenti sono stati **INTRODOTTI** o **RISULTINO GIÀ PENDENTI A FAR DATA DAL** 9 marzo **FINO ALL' 11 maggio** 2020 e (N.B. La legge di conversione ha eliminato l'inciso "quando essi costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale").

N. B. La legge di conversione ha poi introdotto un nuovo **COMMA**, il **20 BIS**, che prevede che: "**NEL PERIODO DAL 9 MARZO AL 30 GIUGNO 2020 (*rectius* 31 luglio 2020), GLI INCONTRI DI MEDIAZIONE IN OGNI CASO POSSONO SVOLGERSI IN VIA TELEMATICA CON IL PREVENTIVO CONSENSO DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO. ANCHE SUCCESSIVAMENTE A TALE PERIODO GLI INCONTRI POTRANNO ESSERE SVOLTI, CON IL PREVENTIVO CONSENSO DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO, IN VIA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28, MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA. IN CASO DI PROCEDURA TELEMATICA L'AVVOCATO, CHE SOTTOSCRIVE CON FIRMA DIGITALE, PUÒ DICHIARARE AUTOGRAFA LA SOTTOSCRIZIONE DEL PROPRIO CLIENTE COLLEGATO DA REMOTO ED APPOSTA IN CALCE AL VERBALE E ALL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE. IL VERBALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SVOLTOSI IN MODALITÀ TELEMATICA È SOTTOSCRITTO DAL MEDIATORE E DAGLI AVVOCATI DELLE PARTI CON FIRMA DIGITALE AI FINI DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ACCORDO PREVISTA DALL'ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28".**

Il **comma n. 21** prevede che le disposizioni inerenti il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini si applichino anche, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle **GIURISDIZIONI SPECIALI NON CONTEMPLATE DAL PRESENTE DECRETO-LEGGE, AGLI ARBITRATI RITUALI**, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO CURA ITALIA, IL GOVERNO HA POI ADOTTATO IL D.L. N. 23/2020 (PUBBLICATO SULLA G.U. N. 94 DELL'8 APRILE 2020), CHE RECA *" MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI."* (C.D. DECRETO LIQUIDITÀ).

In particolare, **l'art. 36** del decreto ha previsto **la proroga del termine di sospensione dei termini processuali e dei rinvii di udienza di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020 dal 15 aprile al successivo 11 maggio 2020.** Di conseguenza, è stato differito al **12 maggio 2020** il termine iniziale (originariamente previsto al 16 aprile) del periodo, che allo stato dovrebbe concludersi il 30 giugno 2020 **(*rectius* 31 luglio 2020)**, in cui i Capi degli uffici giudiziari, sentiti i Consigli dell'Ordine e l'autorità sanitaria locale, possono adottare le misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'autorità giudiziaria.

N.B. LA PROROGA DEL TERMINE (FINO ALL'11 MAGGIO) NON SI APPLICA INVECE AI PROCEDIMENTI PENALI IN CUI I TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 304 C.P.P. SCADANO NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALL'11 MAGGIO (COMMA 2).

Il comma 3, infine, dispone, per i giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, la sospensione dal 16 aprile al 3 maggio dei soli termini per la notificazione dei ricorsi, restando fermo quanto previsto dall'art. 54, comma 3 del codice medesimo, in ragione del quale la proroga prevista non trova applicazione ai procedimenti cautelari.

NOVITÀ PRINCIPALI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. CURA ITALIA

PROCURA ALLE LITI NEI PROCEDIMENTI CIVILI

E' prevista la possibilità per la parte di sottoscrivere la procura anche su un documento analogico (cartaceo), da trasmettere al difensore attraverso strumenti di comunicazione elettronica e in copia informatica per immagine (scannerizzato) unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità (dunque anche via mail, Whatsapp e altri strumenti di messaggistica istantanea).

Nel caso di trasmissione in via elettronica, l'avvocato è tenuto a certificare che la firma della parte sia autografa apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

GIUDIZI IN CASSAZIONE

La legge di conversione ha introdotto il **comma 11 *bis*** relativo ai **procedimenti civili**, che prevede, sino al 30 giugno 2020 **(*rectius* 31 luglio 2020)** , la possibilità che il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati avvenga in modalità telematica.

In particolare, previo provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, che dovrà accertare l'idoneità e la funzionalità dei servizi:

- il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati **potrà** avvenire in modalità telematica;
- il contributo unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, **dovrà** essere assolto con sistemi telematici di pagamento.

Per disciplinare invece le **udienze penali**, sono stati introdotti i commi **12 *bis*, 12 *ter* e 12 *quater*,** già *supra* esaminati.

Altra novità consiste nel fatto che, dal 9 marzo al 30 giugno 2020 **(*rectius* 31 luglio 2020)**, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in Camera di Consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto (nuovo comma **12 *quinquies***).

INCONTRI GENITORI FIGLI

Come già anticipato, è stato introdotto un nuovo **comma**, il **7 *bis***, che regolamenta gli incontri tra genitori e figli che si svolgono durante questo periodo emergenziale. Salvo che il Giudice disponga diversamente, **tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020**, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio-Assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, saranno sostituiti con **collegamento da remoto** che consenta la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato.

Le modalità saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio-Assistenziale e comunicate al giudice tempestivamente.

Qualora non sia possibile assicurare il collegamento da remoto, gli incontri saranno sospesi.

AUSILIARI E UDIENZE DA REMOTO

Nella previsione della possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto sono state inserite anche le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la P.A.

PRESCRIZIONE DEL TERMINE RELATIVO AI PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

All'**art. 103** del Decreto Cura Italia è stato introdotto il **comma 6 bis** che prevede testualmente che "***Il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689***."

SERVIZI DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA (ART. 108)

All'art. 108 del Decreto Cura Italia è stato aggiunto il comma 1 *bis*, che prevede che "***Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890, e all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all'articolo 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell'avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.***"

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE SULLA PRIMA CASA

La legge di conversione ha introdotto l'art **54** ***TER***, che prevede che "***Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura***

esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore."

SOSPENSIONE ESECUZIONE PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI

La legge di conversione ha prorogato sino al 1° settembre 2020 il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo (**art. 103 comma 6**).

ULTERIORI NOTIZIE UTILI

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione sarà fornita dagli uffici e dalle cancellerie tramite i numeri di telefono già inseriti nel sito.

Le date dei rinvii delle udienze saranno comunicate secondo le modalità previste dall'art. 83, commi 13, 14 e 15 del D.L. 18/2020.

PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE

Il Consiglio, con delibera n. 14, ha deciso di posticipare al 25 settembre 2020 la possibilità di pagare il contributo annuale.

FORMAZIONE CONTINUA

Alla luce del verbale del C.N.F. n° 12 - A relativo alla seduta amministrativa del 20 marzo 2020, con particolare riferimento alla delibera n°168 - formazione continua e tirocinio -, il Consiglio dell'Ordine ha così deliberato:

1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 6 luglio 2014 e ss mm;

2) nell'anno solare dal 10 gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art.11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;

3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 10 gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;

4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

Sulla materia della formazione è intervenuto anche il Governo, che con il **D.L. n. 22/2020 (pubblicato sulla G.U. n. 93 dell'8 aprile 2020),** che reca "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"* ***(c.d. Decreto scuola),*** ha previsto espressamente che*, durante il periodo di sospensione delle udienze (9.2.2020-11.5.2020), sono sospese tutte le attività formative dei tirocini di cui all'art. 73 D.L. n. 69/2013, all'interno degli uffici giudiziari. Sarà poi competenza del Ministero della Giustizia predisporre con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.*

TIROCINIO

Sempre con la delibera n. 14, il Consiglio ha deciso di sospendere i colloqui per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto tirocinio, provvedendo in proposito, ove possibile, sulla scorta di elementi documentali, e promuovendo, ove possibile, attività formative a distanza, con la possibilità che la Scuola Forense completi i corsi di formazione per l'accesso, ove possibile, adottando le modalità di formazione a distanza.

E' stato altresì prorogato al 30 Giugno 2020 il deposito dei libretti da parte dei Praticanti Procuratori, anche in considerazione delle prossime e auspicate direttive del CNF sul punto.

Si fa presente che il Governo, con il **DECRETO SCUOLA (Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22),** ha dettato delle disposizioni speciali per i tirocinanti, prevedendo, in particolare, quanto segue.

L'articolo 5 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo del DL n. 18/2020 (a mente del quale: "Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto") si applichino, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per

l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Il comma 3 dell'articolo 6 si occupa invece della pratica forense, disponendo che il semestre di pratica forense, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze (9.3.2020 – 11.5.2020), è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo. Altresì, è prevista una riduzione della durata del tirocinio a 16 mesi (anziché 18) solo per i praticanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'A.A. 2018/2019, come prorogata fino al 15.6.2020 per effetto dell'articolo 101, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 18/2020.

GIURAMENTI

Il Consiglio ha deciso di procedere ai giuramenti da remoto (con la piattaforma ZOOM) dei praticanti o degli avvocati che ne facciano richiesta.

ACCESSO UFFICI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

La Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Palmi continuerà a rimanere aperta agli Avvocati esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 11, solo per questioni urgenti.

Eventuali istanze dovranno essere depositate in via telematica tramite pec o mail ordinaria:

🕐 Mail: consiglio@ordineavvocatipalmi.it

🕐 Pec: segreteria@coapalmi.legalmail.it

Ove possibile, concordare un appuntamento prima di recarsi in segreteria.

MEDIAZIONI

Il Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (termine esteso all'11 maggio dal D.L. Liquidità) dei termini per lo svolgimento delle attività di mediazione, di negoziazione assistita e di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale della controversia allorché i procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020 (*rectius* 11 maggio).

Pertanto, le mediazioni programmate sino all'11 maggio verranno tutte differite a nuova data che sarà comunicata agli interessati. Qualsiasi istanza dovrà essere depositata tramite la pec del Consiglio su indicata o, eccezionalmente, tramite mail. Come data di deposito delle istanze/documentazione sarà considerata valida la data di invio della pec o della mail. L'eventuale deposito degli originali verrà richiesto non appena terminata l'emergenza.

Si rappresenta, però, che, come già esposto *supra*, la legge di conversione del decreto legge ha previsto, nel periodo decorrente tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, la possibilità che gli incontri di mediazione potranno svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Lo stesso potrà avvenire anche successivamente a tale periodo.

Ciò stante, per le mediazioni successive all'11 maggio, il Consiglio adotterà apposita delibera, atteso che per quelle precedenti tale data si procederà con il rinvio come originariamente previsto dal decreto-legge.

EVENTI E CONVEGNI PROGRAMMATI

Gli eventi formativi sono sospesi secondo le indicazioni del CNF e quelli già programmati sono stati rinviati a data da destinarsi.

Si allegano i decreti emessi dal Presidente del Tribunale di Palmi, Dott.ssa Concettina Epifanio e, segnatamente:

1- **Decreto cron. n. 637 del 20 marzo 2020**;
2- **Provvedimento prot. n. 732/2020 del 3 aprile 2020;**
3- **Decreto prot. n. 773 del 9 aprile 2020;**
4- **Provvedimento prot. n. 774 del 9 aprile 2020**;
5- **Decreto prot. n. 803/2020 del 15 aprile 2020.**

Prot. 637/2020
del 20.03.2020

TRIBUNALE di PALMI

****

Oggetto: **Misure organizzative conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legge17 marzo 2020 n. 18, art. 83 rubricato:** ***"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare".***

Il Presidente

Visto il decreto del Presidente Vicario prot. n. 538.U del 9 marzo 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 1 D.L. 8 marzo 2020 n. 11, è stata disposta, a decorrere dal 9 marzo e fino al 22 marzo, la sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Palmi e gli Uffici del Giudice di pace del Circondario;

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il cui art. 83 abroga, al comma 22, l'art. 1 del D.L. n. 11/2020 e dispone, al comma 1, che "*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*", con le eccezioni di cui al comma 3, prevedendo al comma 5 la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di adottare, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h);

Viste le linee guida emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera plenaria dell'11 marzo 2020 (recante "*ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020*") in cui è scritto a chiare lettere che, "*nella contingente emergenza,* ***il lavoro da remoto o telematico dei magistrati deve essere incentivato quale modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie****, salva l'assoluta impossibilità tecnica*";

Ritenuto necessario disporre come in dispositivo per assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020;

DISPONE

1. Dalla data odierna e fino al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Palmi e presso gli Uffici del Giudice di pace del

M_DG.Tribunale di PALMI - Prot. 20/03/2020.0000637.U

Circondario di Palmi sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, **con le eccezioni di cui al punto 2.**

2. La disposizione di cui al punto 1. non si applica:

- **nel settore civile**:

a) alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
b) ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
c) ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione **nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute**;
d) ai procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (T.S.O.);
e) ai procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (in materia di interruzione volontaria della gravidanza);
f) ai procedimenti per l'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;
g) ai procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione provvisoria delle sentenze);
h) ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tali casi le ragioni che possono giustificare la trattazione dei procedimenti, in deroga alla regola del rinvio delle udienze, devono essere adeguatamente rappresentate dalla parte interessata e la dichiarazione d'urgenza sarà fatta dal Presidente della sezione civile, all'uopo delegato dalla scrivente, in calce alla citazione o al ricorso e, per le cause già iniziate, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio.

- **Nel settore penale**:

a) ai procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
b) ai procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (9 marzo/15 aprile 2020) scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale;
c) ai procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
d) ai procedimenti a carico di persone detenute o nei quali sono applicate misure cautelari o di sicurezza, **quando i detenuti, gli imputati o i loro difensori richiedono espressamente che si proceda**;
e) ai procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura penale. In tali casi la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte.

3. Rientrano tra i procedimenti penali di cui al punto 1. e devono essere, dunque, rinviate in data successiva al 15 aprile 2020 le udienze dei processi con misure cautelari non più in atto e dei processi con misura reale.

4. I provvedimenti di differimento delle udienze dei procedimenti civili e penali che non devono essere tenute, giusta il rinvio d'ufficio disposto dal comma 1 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, saranno emessi dai singoli giudici o dai presidenti dei collegi secondo le disposizioni già impartite dai Presidenti di sezione e, per quanto riguarda i processi penali a carico di imputati liberi, anche dal Presidente Vicario nel decreto del 9 marzo 2020.

5. Allo scopo di contenere al massimo il rischio di contagio e di evitare pericolosi assembramenti e, dunque, per contrastare quanto più possibile l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo i giudici, sentite le parti, potranno far ricorso allo strumento della video-conferenza utilizzando gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia (*Skype for Business* e *Microsoft Teams*).

Manda alla segreteria la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati dell'Ufficio e ai Giudici di pace degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina, al Dirigente Amministrativo, al Procuratore della Repubblica di Palmi, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri e, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Dispone, inoltre, la sua pubblicazione nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché la sua affissione all'ingresso di entrambi i plessi dell'Ufficio e negli spazi interni degli stessi.

Dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: *settima-emergenzacovid@cosmag.it*

Palmi, 20 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Concettina Epifanio

PROT. 732/20 U
del 3/4/20

TRIBUNALE di PALMI

****

Oggetto: ***Disposizioni per l'attuazione del Protocollo distrettuale per la trattazione delle udienze ex art. 83, comma 12, Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.***

Il Presidente

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 83, rubricato: *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"*;

Visto il Decreto del Direttore generale del D.G.S.IA. del 20 marzo 2020 che individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali come previsto dall'art. 83, comma 7, lett. f), e comma 12, del D. L. n. 18/2020, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dal comma 16 del medesimo articolo;

Vista la delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26 marzo 2020 ("*Emergenza sanitaria Covid-19: Indicazioni logistiche agli Uffici giudiziari*"), nella quale – evidenziato, sulla scorta della relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020, che "*i recenti interventi normativi adottati, in via d'urgenza, in materia di giustizia sono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali*" – si raccomanda ai Dirigenti degli uffici di seguire le linee guida che vengono date con la stessa delibera per la gestione dell'emergenza sanitaria con la finalità di evitare ogni forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio;

Visto il Protocollo per la trattazione delle udienze penali ex art. 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020 concordato tra gli Uffici Giudiziari, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali dell'intero distretto e sottoscritto in data 31 marzo 2020;

Premesso che il Mag.Rif. del Tribunale per il settore penale, dott.ssa Manuela MORRONE, coadiuvata dal Presidente della sezione penale, dott.ssa Angelina BANDIERA, e in collaborazione con il Mag.Rif della Procura presso il Tribunale, dott. Giorgio PANUCCI, e con rappresentanti dei locali Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale si è fattivamente adoperata per la diffusione dell'utilizzo dell'applicativo Microsoft TEAMS per i

videocollegamenti a distanza e ha riferito di averne testato la corretta funzionalità;

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 16 del Protocollo distrettuale – che faculta i singoli Uffici ad adottare direttive o linee guida di carattere attuativo – disporre per la parte che riguarda la celebrazione delle udienze urgenti ex art. 83 D.L. n. 18/2020 nei termini di cui in dispositivo;

Sentiti i Presidenti di sezione del settore penale;

P.Q.M.

In attuazione del Protocollo distrettuale, che qui si intende espressamente richiamato, e fermi restando i diritti, gli obblighi e le facoltà ivi previsti per le parti processuali,

DISPONE

che **a decorrere dal 6 aprile 2020** e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, e dunque fino al 30 giugno 2020 (salvo che non intervengano proroghe) i magistrati e le cancellerie si attengano alle seguenti direttive:

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al Gip previste dall'art. 391 c.p.p. e le udienze di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo ex artt. 449 e ss. e 558 e ss. c.p.p. saranno tenute in videocollegamento mediante l'applicativo Microsoft TEAMS fornito dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia e reso accessibile agli utenti esterni alla RUG, ivi comprese le Forze dell'ordine e l'Avvocatura.
   Con le stesse modalità di collegamento da remoto saranno tenute, ove possibile, le udienze preliminari e dibattimentali con detenuti ex art. 83, comma 3 lett. b) D.L. n. 18/2020.
   Si procederà attraverso il videocollegamento da remoto con l'applicativo Microsoft TEAMS anche nel caso dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p.

2. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida (o di fissazione dell'interrogatorio) conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, nonché le istruzioni operative per il collegamento stesso, che vengono riportate in calce al presente provvedimento.

3. I giudizi direttissimi non definiti contestualmente alla convalida, in ragione del termine a difesa, proseguiranno in data diversa con le modalità telematiche della convalida **laddove venga applicata una misura custodiale**. In tal caso il giudice darà atto che l'imputato parteciperà alla successiva udienza – nel giorno e nell'ora stabiliti – dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, se trattasi di imputato agli arresti domiciliari, dalla postazione predisposta nel luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida.

4. Tutti gli altri giudizi direttissimi (a carico di imputati non sottoposti a misura custodiale) proseguiranno sul ruolo del giudice che dispone il rinvio secondo le ordinarie disposizioni.

5. Il giudice, alla presenza del cancelliere, stabilirà il collegamento attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS attivando le normali procedure di registrazione, secondo le indicazioni ricevute (a seconda del tipo di udienza) con l'atto di presentazione o contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza.
   Prima dell'inizio dell'udienza la cancelleria contatterà telefonicamente il difensore preannunciando l'imminente invito a partecipare al collegamento da remoto.
   Il collegamento sarà attivato dal giudice dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti (almeno due ore prima che gli venga presentato l'arrestato) in modo da consentire allo stesso di esaminarli e di stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito.

6. Alla "stanza virtuale" il giudice inviterà il Pubblico Ministero, l'ufficiale di P.G. per la redazione del verbale ex art. 146 *bis* disp. att., comma 6, c.p.p., il difensore, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica indicati al momento dell'arresto.
   L'eventuale presenza di un interprete sarà assicurata, ordinariamente, nel luogo in cui si trova l'imputato.
   Stabilito il collegamento con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (P.M., polizia giudiziaria, indagato/imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza per "*ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e al Protocollo distrettuale siglato il 31 marzo 2020, e acquisirà a verbale il consenso del difensore alla celebrazione dell'udienza con il collegamento da remoto, nonché la dichiarazione dello stesso circa l'assenza di persone non legittimate.
   Non sono da considerarsi "persone non legittimate" collaboratori e praticanti dello studio, ed eventuali consulenti tecnici di parte, i cui nominativi saranno inseriti nel verbale all'atto della costituzione delle parti.

7. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali.
   Il difensore e il suo assistito potranno sempre consultarsi riservatamente a mezzo telefono (fisso o cellulare), anche con l'ausilio di un interprete ove necessario, ai sensi dell'art. 146 *bis*, comma 4, disp. att. c.p.p.;

8. Nel corso dell'udienza sarà possibile scambiarsi atti, produrre documenti e avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" o attraverso la posta elettronica dell'ufficio.
   Nella "stanza virtuale" verranno riversati, ove possibile, gli atti della convalida che saranno inviati, se del caso, anche via *e-mail* all'indirizzo PEC del difensore.
   Di tutto quanto avvenuto nel corso dell'udienza e dell'avvenuta ricezione e produzione di atti e documenti si darà atto nel verbale d'udienza.

9. L'ufficiale di P.G. presente nel luogo ove si trova l'indagato o l'imputato compilerà il verbale delle operazioni compiute, allo scopo di identificare le parti presenti al momento di collegamento con l'aula di udienza.
   Al termine dell'udienza il giudice darà lettura del verbale dell'udienza dando atto dell'avvenuta registrazione delle dichiarazioni rese dall'indagato o imputato, il quale sottoscriverà il verbale redatto dall'ufficiale di P.G.

Tale verbale – che fa parte integrante del verbale dell'udienza – sarà trasmesso senza ritardo alla cancelleria del Tribunale che provvederà al suo inserimento, in originale, nel fascicolo processuale.

10. Il difensore potrà richiedere il rilascio di copia informatica degli atti, inviando una PEC agli indirizzi
gipgup.tribunale.palmi@giustiziacert.it.
dibattimento.collegiale.tribunale.palmi@giustiziacert.it
dibattimento.tribunale.palmi@giustiziacert.it

L'ufficio quantificherà l'importo dei diritti di copia e lo comunicherà al difensore, il quale invierà altra PEC con la prova dell'avvenuto versamento dell'F23; ricevuta questa seconda PEC la cancelleria trasmetterà, sempre per via *e-mail* certificata (ove tecnicamente possibile), la copia richiesta.

Manda alla segreteria la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo per l'inoltro alle cancellerie penali, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri e, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la medesima Corte di Appello.

Dispone, inoltre, la sua pubblicazione nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché la sua affissione all'ingresso di entrambi i plessi dell'Ufficio e negli spazi interni degli stessi.

Dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: *settima-emergenzacovid@cosmag.it*

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza viene inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal difensore, e contiene un link ipertestuale (controllare nella spam nel caso di mancata ricezione).

Attivando il *link*, verrà chiesto di aprire TEAMS e, se l'applicativo non è già stato installato, di avviare l'installazione ovvero di utilizzare il *software* nella versione *browser* (i *browser* consigliati sono Chrome o Microsoft Edge). Per un collegamento più rapido si consiglia di avere il *software* già installato sul proprio elaboratore.

In alternativa è possibile creare un *team* (giudice, PM/vpo,) con l'indicazione degli indirizzi di posta elettronica.

Una volta creato il *team* occorre accedere all'opzione gestisci il *team* e nella sezione membri cliccare su aggiungi membro. A questo punto è possibile inserire l'indirizzo *mail* dell'ospite esterno (PG e difensore) sprovvisti di indirizzo istituzionale. Con questa modalità di creazione è possibile condividere *file*, possibilità esclusa con la prima opzione.

Il collegamento potrà avvenire da pc o da telefono, la postazione dovrà essere dotata di *webcam* e di microfono e dovrà essere garantita la riservatezza del collegamento escludendo la presenza di terzi.

Il difensore dovrà assicurare una connessione stabile e una linea telefonica, fissa o mobile, sulla quale dovrà essere contattato per la soluzione di eventuali problemi tecnici e per il colloquio riservato per il proprio assistito.

Questi gli indirizzi delle cancellerie:

gipgup.tribunale.palmi@giustiziacert.it.
dibattimento.collegiale.tribunale.palmi@giustiziacert.it
dibattimento.tribunale.palmi@giustiziacert.it

Palmi, 3 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Concettina Epifanio

PROT. N. 773 DEL 9/4/2020

TRIBUNALE di PALMI

****

Oggetto: ***Nuovo rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti innanzi agli Uffici del Giudice di pace del Circondario, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23***

Il Presidente

n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di pace del Circondario

Visto il decreto del Presidente Vicario prot. n. 538.U del 9 marzo 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 1 D.L. 8 marzo 2020 n. 11, è stata disposta, a decorrere dal 9 marzo e fino al 22 marzo, la sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli Uffici del Giudice di pace del Circondario;

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il cui art. 83 ha abrogato, al comma 22, l'art. 1 del D.L. n. 11/2020 disponendo, al comma 1, che "*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*", con le eccezioni di cui al comma 3;

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, il cui art. 34 dispone nel primo periodo che "*il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020*";

Considerato che innanzi agli Uffici del Giudice di pace non sono pendenti procedimenti civili e penali per i quali non opera il rinvio *ex lege* delle udienze;

PROROGA

fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina, già disposto (da ultimo) fino al 15 aprile con decreto presidenziale del 20 marzo 2020.

Manda alla segreteria la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina, al Direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di pace di Palmi, al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri e, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Dispone, inoltre, la sua pubblicazione nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché la sua affissione all'ingresso degli edifici sede degli Uffici del Giudice di Pace di Palmi e Oppido Mamertina e negli spazi interni degli stessi.

Dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: *settima-emergenzacovid@cosmag.it*.

Palmi, 9 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di pace del Circondario
Concettina Epifanio

PROT. N. 774 DEL 9/04/2020

TRIBUNALE di PALMI

****

Oggetto: **Art. 36 del *Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 ("Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare"). Disposizioni organizzative per l'accesso del pubblico alle cancellerie degli Uffici del Giudice di pace del Circondario.***

Il Presidente

n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di pace del Circondario

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 – secondo cui i capi degli uffici giudiziari, al fine di assicurare le finalità di cui al comma 1 (ossia "*per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria ... al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*") possono adottare le misure ivi previste, tra le quali: **a)** la limitazione dell'accesso al pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti; **b)** la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico –, è stata disposta la chiusura al pubblico degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina a decorrere dall'11 marzo e fino al 22 marzo 2020;

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il cui art. 83 ha abrogato, al comma 22, l'art. 1 del D.L. n. 11/2020 disponendo, al comma 1, che "*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*", con le eccezioni espressamente previste nel comma 3 dello stesso art. 83;

visto il proprio decreto in data 20 marzo 2020 con il quale, in conseguenza dell'ulteriore rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli Uffici del Giudice di pace del Circondario fino al 15 aprile 2020, è stata prorogata fino alla stessa data del 15 aprile 2020 la chiusura al pubblico delle cancellerie degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina;

visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, il cui art. 34 dispone nel primo periodo che "*il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020*";

rilevato che con provvedimento in data odierna, in attuazione della norma di cui sopra, è stato disposto il rinvio d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina, non essendo ad essi applicabile il disposto di cui al comma 3 del predetto art. 83 del D.L. n. 18/2020;

considerato che gli Uffici del Giudice di pace non erogano servizi urgenti verso l'esterno;

fermo restando il funzionamento degli Uffici;

PROROGA

fino all'11 maggio 2020 la chiusura al pubblico delle cancellerie degli Uffici del Giudice di pace di Palmi e di Oppido Mamertina, già disposta (da ultimo) fino al 15 aprile con decreto del 20 marzo 2020.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento a tutto il personale degli Uffici del Giudice di pace del Circondario e, per conoscenza, al Sig. Sindaco del Comune di Oppido Mamertina, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, al Sig. Procuratore della Repubblica in sede, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri e alle Organizzazioni sindacali.

Si dispone, altresì, la sua pubblicazione nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché l'affissione sulla porta di ingresso di entrambi gli Uffici del Giudice di pace del Circondario, e negli spazi interni degli stessi.

Si dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: *settima-emergenzacovid@cosmag.it.*

Palmi, 9 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di pace del Circondario
Concettina Epifanio

Prot 403/20
del 15-4-2020

TRIBUNALE di PALMI

****

Oggetto: ***Nuovo rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale, ai sensi dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23***

Il Presidente

Visto il decreto del Presidente Vicario prot. n. 538.U del 9 marzo 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 1 D.L. 8 marzo 2020 n. 11, è stata disposta, a decorrere dal 9 marzo e fino al 22 marzo, la sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Palmi e gli Uffici del Giudice di pace del Circondario;

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il cui art. 83 ha abrogato, al comma 22, l'art. 1 del D.L. n. 11/2020 disponendo, al comma 1, che "*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*", con le eccezioni di cui al comma 3;

Visto il proprio provvedimento prot. n. 637.U del 20 marzo 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, è stato disposto il rinvio d'ufficio fino al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Palmi e gli Uffici del Giudice di pace del Circondario, con le eccezioni ivi espressamente previste;

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23, il cui art. 36 (rubricato "*Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*") è così formulato nella parte che qui interessa:

1. *Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 [...]*
2. ***La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020***".
3. [...]
4. [...]

Ritenuto necessario disporre come in dispositivo per assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come in parte riformulato dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020;

P.Q.M.

1. **E' prorogato fino alla data dell'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali** pendenti presso il Tribunale di Palmi, disposto con il decreto presidenziale del 20 marzo 2020, ferme restando le eccezioni specificamente ivi previste.

2. Conseguentemente, **sono sottratti al rinvio d'ufficio e saranno dunque trattati**:

nel settore civile:

a) le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
b) i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
c) i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione **nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute**;
d) i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (T.S.O.);
e) i procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194 (in materia di interruzione volontaria della gravidanza);
f) i procedimenti per l'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;
g) i procedimenti di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c. (sospensione dell'esecuzione provvisoria delle sentenze);
h) i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tali casi le ragioni che possono giustificare la trattazione dei procedimenti, in deroga alla regola del rinvio delle udienze, devono essere adeguatamente rappresentate dalla parte interessata e la dichiarazione d'urgenza sarà fatta dalla scrivente o dal Presidente della sezione civile, che viene all'uopo delegato, in calce alla citazione o al ricorso e, per le cause già iniziate, dal giudice istruttore o dal presidente del collegio.

Nel settore penale:

a) i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
b) i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (9 marzo/11 maggio 2020) scadono i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale;

c) i procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
d) i procedimenti a carico di persone detenute o nei quali sono applicate misure cautelari o di sicurezza, **quando i detenuti, gli imputati o i loro difensori richiedono espressamente che si proceda**;
e) i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 del codice di procedura penale. In tali casi la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte.

3. **Saranno, inoltre, trattati i processi a carico di imputati detenuti nei quali i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.**

Si trovano in tale situazione i seguenti due processi:

a) **Proc. n. 1049/17 R.G.T.** (c.d. *Alchemia*);
b) **Proc. n. 1394/17 R.G.T.** (c.d. *Lex*)

Per tali processi, per i quali, dato il numero elevato di imputati e di parti processuali, non è proponibile la celebrazione mediante l'utilizzo dell'applicativo Microsoft TEAMS fornito dal Ministero della Giustizia per i videocollegamenti a distanza, al fine di contenere e ridurre al massimo il rischio di diffusione del contagio da Covid-19 **dovranno essere rispettate le regole del c.d. distanziamento sociale** per cui:

- **le udienze si celebreranno a porte chiuse**, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.;
- **verrà utilizzata l'aula "Scopelliti"** (aula bunker) **e, se occorre, anche l'aula c.d. Assise** attrezzata per la multivideoconferenza, in collegamento tra loro;
- **tutti coloro che non parteciperanno all'udienza da remoto** (magistrati, avvocati, cancelliere, imputati a piede libero o agli arresti domiciliari autorizzati a recarsi in udienza liberi e senza scorta, parti civili, testi, tecnici addetti alla fonoregistrazione) **dovranno utilizzare, possibilmente, i presidi sanitari di uso comune** consigliati da decreti e circolari ministeriali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;
- **le aule di udienza saranno fornite di gel disinfettanti**;
- **verrà precluso l'accesso alle aule di udienza di tirocinanti, stagisti e praticanti avvocati.**

4. Saranno soggette alle medesime misure precauzionali di cui al punto che precede le udienze dei procedimenti e processi a carico di persone detenute o nei quali sono applicate misure cautelari che si dovessero celebrare **su richiesta espressa degli imputati o dei loro difensori**, ove non sarà possibile la loro celebrazione mediante l'applicativo Microsoft TEAMS.

5. **Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al Gip** previste dall'art. 391 c.p.p. **e le udienze di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo** ex artt. 449 e ss. e 558 e ss. c.p.p. **saranno tenute in videocollegamento mediante l'applicativo Microsoft TEAMS**, giusta quanto

disposto dalla scrivente con il decreto del 3 aprile 2020 (prot. n. 732) in attuazione del Protocollo per la trattazione delle udienze penali ex art. 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020 concordato tra gli Uffici Giudiziari, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali dell'intero distretto e sottoscritto in data 31 marzo 2020.

6. Rientrano tra i procedimenti penali di cui al punto 1. e devono essere, dunque, rinviate a data successiva all'11 maggio 2020 le udienze dei processi con misure cautelari non più in atto e dei processi con misura reale.

7. I provvedimenti di differimento delle udienze dei procedimenti civili e penali che non devono essere tenute, giusta il rinvio d'ufficio disposto dal comma 1 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come riformulato in parte dall'art. 36 del D.L. n. 23/2020, saranno emessi dai singoli giudici o dai presidenti dei collegi secondo le disposizioni già impartite dai Presidenti di sezione e, per quanto riguarda i processi penali a carico di imputati liberi, anche dal Presidente Vicario nel decreto del 9 marzo 2020.

Manda alla segreteria la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo, al Procuratore della Repubblica di Palmi, ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e Locri e, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria.

Dispone, inoltre, la sua pubblicazione nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché la sua affissione all'ingresso di entrambi i plessi dell'Ufficio e negli spazi interni degli stessi.

Dispone, infine, la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: *settima-emergenzacovid@cosmag.it*

Palmi, 15 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Concettina Epifanio